

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottata da Gabetti Property Solutions S.p.A. al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate

1. PREMESSA

Il presente documento (la “**Procedura**”) ha lo scopo di individuare la procedura da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate da Gabetti Property Solutions S.p.A. (“**Gabetti**” o la “**Società**”), direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il “**Gruppo**”). La Procedura è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2391-*bis* del codice civile e del regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, in particolare dalla delibera CONSOB n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento Operazioni con Parti Correlate**” ovvero il “**Regolamento OPC**”) a cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato nella presente Procedura, tenuto conto, altresì, delle indicazioni e dei chiarimenti forniti da CONSOB con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, per quanto applicabili.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito.

- (1) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori di Gabetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal codice di *corporate governance* approvato dal Comitato per Corporate Governance di tempo in tempo vigente;
- (2) “**Amministratori Coinvolti nell’Operazione**”: gli Amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- (3) “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato composto da 3 Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Gabetti;
- (4) “**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato**”: le condizioni di operazioni concluse a termini analoghi a quelli usualmente praticati nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società e/o il Gruppo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- (5) “**Parti Correlate**”: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002 tempo per tempo vigenti.
- (6) “**Operazione con Parti Correlate**”: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002 tempo per tempo vigenti;
- (7) “**Operazioni Ordinarie**”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e del Gruppo. A titolo esemplificativo, sono Operazioni Ordinarie: le operazioni che - per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni e natura della controparte - rientrino nell’ordinario esercizio dell’attività caratteristica di Gabetti e/o delle società del Gruppo; l’attività di acquisto di opere, beni e servizi connessa all’attività caratteristica e/o necessaria al funzionamento dell’organizzazione dell’impresa nelle sue dimensioni e caratteristiche (quali, a titolo di esempio, la fornitura a e/o da Gabetti di servizi di assistenza operativa relativamente alla gestione del personale, tesoreria e finanza, assicurazioni, legale e societario; di servizi di gestione del sistema informativo, amministrazione del personale e altri servizi generali, nonché la fornitura, da parte delle società del Gruppo, di servizi connessi all’attività caratteristica delle medesime società);
- (8) “**Società di Minore Dimensione**”: società per la quale né l’attivo di stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superano Euro 500 milioni;

- (9) “**Sindaci Correlati**”: i Sindaci che rappresentino la controparte di una determinata operazione o una sua Parte Correlata;
- (10) “**Soci Non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti che siano Parte Correlata sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;
- (11) “**Regolamento Emittenti**”: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;
- (12) “**Regolamento MAR**”: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ivi inclusi i relativi regolamenti esecutivi e delegati, il tutto come successivamente modificato e integrato
- (13) “**TUF**”: il decreto legislativo n. 58 del febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

3. PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 3.1. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, la Società procede, sulla base delle informazioni pervenute o comunque già disponibili, ad individuare le Parti Correlate della Società e ne redige un elenco, predisponendo e mantenendo aggiornato un apposito registro (il “**Registro Parti Correlate**”).
- 3.2. La predisposizione e l’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate, mantenuto su supporto elettronico, sono curati dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Registro è custodito anche nel rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.
- 3.3. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, nonché agli ulteriori dirigenti con responsabilità strategiche di Gabetti, al soggetto che controlla Gabetti ed a coloro i quali detengono una partecipazione in Gabetti tale da poter esercitare una influenza notevole su quest’ultima l’avvenuta iscrizione nel Registro Parti Correlate, richiedendo contestualmente (i) a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, nonché (ii) al soggetto che controlla Gabetti, l’indicazione delle entità su cui eserciti un’influenza significativa, ivi incluse quelle entità in cui detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, e le entità in cui sia dirigente con responsabilità strategiche, laddove i termini rilevanti sono intesi secondo le definizioni contenute nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti.
- 3.4. Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dai predetti soggetti.

4. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

4.1. Indici di rilevanza

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento Operazioni con Parti Correlate, e di quanto previsto dall’Allegato 3 di tale Regolamento, sono considerate operazioni di maggiore rilevanza (le “**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”) le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) *indice di rilevanza del controvalore*, inteso come (i) il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società, ovvero, se maggiore, (ii) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato

aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione); il controvalore dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo, inteso come il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate; e
- (c) indice di rilevanza delle passività, inteso come il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

4.2. Maggiore Rilevanza derivante da cumulo

4.2.1. Nel caso di più operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse (i) nel corso del medesimo esercizio e (ii) con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, al fine di valutare se tali operazioni, cumulativamente considerate, diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente articolo 4:

- (a) dovrà essere determinata la rilevanza della singola operazione sulla base di ciascuno degli indici menzionati; e
- (b) i risultati relativi a ciascun indice dovranno poi essere sommati tra di loro al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie previste.

4.2.2. Si precisa che, ai fini della determinazione del superamento della soglia di Maggiore Rilevanza in caso di cumulo, si terrà conto anche delle operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi del successivo articolo 10 della presente Procedura.

4.3. Modalità alternative di calcolo degli indici

Qualora un'Operazione con Parte Correlata o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del precedente paragrafo 4.2 diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ma tale risultato appaia ingiustificato in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, la Società potrà presentare apposita istanza a Consob al fine di richiedere modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui al paragrafo 4.1. A tal fine, dovrà comunicare a Consob - prima della conclusione delle trattative - le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze su cui si basa la richiesta.

5. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Sono considerate operazioni di importo esiguo le Operazioni con Parti Correlate in cui gli indici di rilevanza di cui al precedente paragrafo 4.1, applicabili a seconda della specifica operazione, risultino inferiori alla soglia: (i) pari ad Euro 100.000,00 nel caso di contratti conclusi con Parti Correlate persone fisiche; (ii) pari ad Euro 250.000,00 nel caso di contratti conclusi con Parti Correlate persone giuridiche (le “**Operazioni di Importo Esiguo**”). Ai fini del calcolo del superamento o meno delle soglie di rilevanza per le Operazioni di Importo Esiguo si applicheranno, *mutatis mutandis*, i principi relativi al cumulo di cui al precedente articolo 4.2.

6. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono considerate operazioni di minore rilevanza (le “**Operazioni di Minore Rilevanza**”) le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo. Ai fini del calcolo del superamento o meno delle soglie di rilevanza per le Operazioni di Minore Rilevanza si applicheranno, *mutatis mutandis*, i principi relativi al cumulo di cui al precedente articolo 4.2.

7. INFORMATIVA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1. Comunicati al pubblico

Qualora l’Operazione con Parte Correlata sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 17 del Regolamento MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono inserite, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa applicabile, le seguenti informazioni:

- (i) la descrizione dell’operazione;
- (ii) l’indicazione che la controparte dell’operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
- (iv) l’indicazione circa il superamento o meno delle soglie di rilevanza di cui al precedente articolo 4 che precede e circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo (cfr. Paragrafo 7.2);
- (v) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione, ed in particolare se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall’articolo 10; e
- (vi) l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario del Comitato per le Operazioni con parti Correlate.

7.2. Documento informativo

Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 7.1, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società deve predisporre un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 4 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate (il “**Documento Informativo**”).

Gli eventuali pareri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o degli esperti indipendenti eventualmente nominati dallo stesso ai sensi del successivo articolo 8.2 della presente Procedura e/o degli esperti indipendenti di cui eventualmente si è avvalso il Consiglio di amministrazione dovranno essere allegati al Documento Informativo ovvero messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nei termini previsti dai successivi paragrafi. Con riferimento ad eventuali pareri di esperti indipendenti, purché la scelta venga motivata, è possibile pubblicare solo gli elementi essenziali di tali pareri, come individuati nell’Allegato 4 del Regolamento Operazioni con parti Correlate.

Il Documento Informativo e gli eventuali pareri indicati al precedente paragrafo devono essere trasmessi a Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

7.2.1. Cumulo di operazioni

La Società predisporre il Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso dell’esercizio, concluda con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest’ultima, sia alla Società, operazioni di tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, qualora tali operazioni, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente articolo 4. Ai fini del cumulo, non si considerano le operazioni escluse ai sensi dell’articolo 10. Le operazioni cumulate che sono state oggetto di

informativa nel Documento Informativo non dovranno più essere considerate, sebbene l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti sono nuovamente superati su base cumulativa.

7.2.2. Operazioni realizzate da società controllate

Anche le operazioni realizzate dalle società controllate comportano l'obbligo di predisporre il Documento Informativo, qualora siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Le medesime vanno inoltre computate nel calcolo del cumulo di cui al precedente paragrafo.

Gli organi competenti all'interno delle società controllate per l'approvazione dell'operazione dovranno immediatamente comunicare al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società la notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, nonché fornire alla stessa tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del Documento Informativo.

7.2.3. Termini di pubblicazione del Documento Informativo

Il Documento Informativo, unitamente eventualmente ai pareri rilasciati ai sensi del precedente articolo 7.2, secondo paragrafo, è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni (i) dalla data di approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, (ii) dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia sottoscritto in base alla disciplina applicabile.

Nei casi in cui l'operazione rientri nella competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora, dopo la pubblicazione del Documento Informativo e prima dell'assemblea sia necessario aggiornare il Documento Informativo già pubblicato, la Società metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento stesso, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea. La Società potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni ai sensi dell'articolo 7.2.1 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il Documento Informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

In caso di operazioni compiute da società controllate, sia su base individuale sia su base cumulata (cioè qualora l'operazione che determina il superamento delle soglie di rilevanza sia compiuta da una società controllata), il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

7.2.4. Informativa finanziaria

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o i soggetti delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del TUF.

La Società, inoltre, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del TUF, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale fornirà inoltre informazione:

- (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (eventualmente anche mediante riferimento a Documenti Informativi già pubblicati, ma segnalando eventuali aggiornamenti significativi);

- (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che - seppur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura - abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società; e
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

8. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Gabetti si qualifica come Società di Minore Dimensione ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate. In ragione di ciò, la procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate (che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano da questa essere autorizzate) sarà la medesima sia per le Operazioni di Maggiore Rilevanza che per le Operazioni di Minore Rilevanza.

8.1. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Ai fini della procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, è previsto l'intervento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi membri.

Qualora uno o più degli Amministratori Indipendenti componenti il Comitato sia Correlato in merito ad una specifica Operazione con Parte Correlata, il Consiglio di Amministrazione di Gabetti provvederà a sostituire i componenti Correlati con un ugual numero di Amministratori Indipendenti componenti il Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi in cui vi siano solo due Amministratori Indipendenti non Correlati, le funzioni del Comitato verranno attribuite a tali Amministratori, i quali dovranno in tal caso deliberare all'unanimità.

In caso di stallo decisionale, ovvero nell'ipotesi in cui non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati, sarà chiamato a pronunciarsi il Collegio Sindacale, che dovrà valutare l'operazione senza il coinvolgimento di eventuali Sindaci Correlati.

Qualora, in relazione ad una determinata Operazione con Parte Correlata, i Sindaci Correlati rappresentino la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, le attività del Comitato saranno svolte da un esperto indipendente.

Ogni riferimento nella presente Procedura al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà essere automaticamente riferito al Collegio Sindacale o all'esperto indipendente, ove applicabile in base alle disposizioni che precedono.

8.2. Procedure di approvazione

8.2.1. Fase deliberativa

Gli organi delegati e/o i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dovranno predisporre una relazione da trasmettere al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e all'organo competente a deliberare sull'operazione - tempestivamente e comunque in tempo utile per il rilascio del parere sull'operazione da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e per un esame da parte dell'organo competente a deliberare - che contenga le seguenti informazioni: (i) le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'operazione; (iii) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione; e (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, la relazione dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro circa la natura dell'operazione stessa.

Le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dall'organo competente (sempre dal Consiglio di Amministrazione in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza) previo motivato parere non vincolante del

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione del Comitato stesso. Resta inteso che, nel caso in cui la competenza a deliberare sull'Operazione con Parti Correlate sia del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione delle relative delibere, pur essendo la loro presenza computata ai fini del *quorum* costitutivo previsto dalla legge o dallo Statuto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, codice civile.

Ove applicabile, i verbali delle relative deliberazioni di approvazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la Società potrà comunque procedere con l'operazione. In tal caso, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente (i) l'indicazione della controparte, (ii) dell'oggetto, (iii) del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente articolo, ovvero sul sito internet della Società.

8.2.2. Esperti indipendenti

Ai fini delle attività di cui al precedente paragrafo, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.

8.2.3. Informativa post approvazione

Gli organi delegati hanno l'onere di fornire una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

8.3. Procedura per le operazioni urgenti non di competenza dell'assemblea

Qualora lo Statuto della Società lo consenta espressamente, e fermo comunque restando (i) la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza; e (ii) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, che non sono di competenza dell'assemblea e che non devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse, in caso di urgenza, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8.2, a condizione che:

- (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- (b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella

Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo; e

- (e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

8.4. Procedura per le operazioni di competenza assembleare

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi dello Statuto, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea troveranno applicazione le medesime regole di cui all'articolo 8.2 che precede.

Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, all'operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno 10% del capitale sociale.

8.5. Procedura per le operazioni delle società controllate

In caso di Operazioni con Parti Correlate poste in essere da società controllate¹, la competenza a deliberare in merito all'operazione è riservata ai rispettivi organi competenti della società controllata.

Troveranno inoltre applicazione le previsioni di cui al precedente paragrafo 8.2 in merito al coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché alle conseguenze derivanti dal rilascio di un parere negativo di tale Comitato. In particolare, al fine di consentire il pronto coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, le società controllate informano tempestivamente il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari riguardo alle Operazioni con Parti Correlate della Società che le società controllate intendono compiere, trasmettendo preventivamente e tempestivamente, le informazioni di cui al precedente paragrafo 8.2 e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla Procedura.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea della società controllata in relazione alle quali il Comitato abbia espresso parere negativo, sarà necessaria, per procedere con l'operazione, un'apposita delibera autorizzativa dell'assemblea di Gabetti approvata, ove lo statuto della Società lo preveda, oltre che con le normali maggioranze di legge, anche il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'assemblea (purché i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino, al momento della votazione, il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società). Qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, l'operazione potrà essere autorizzata dall'assemblea di Gabetti tramite le normali maggioranze di legge.

A tal fine le società controllate dovranno inviare tempestivamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Resta comunque fermo quanto previsto all'art. 10.

9. DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

¹ Ai fini del presente paragrafo, rileva la nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile.

In tale ipotesi, alla delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 8.2 che precede.

Le delibere-quadro non potranno avere efficacia superiore a un anno, dovranno essere riferite ad operazioni sufficientemente determinate, e dovranno riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.

Gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 4 che precede, la Società dovrà pubblicare un apposito Documento Informativo ai sensi dell'articolo 7 della presente Procedura.

Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo già pubblicato non sono computate ai fini del cumulo di cui al precedente articolo 7.2.1.

10. CASI DI ESCLUSIONE

10.1. La Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari:

- (a) di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo se nominato;
- (b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (c) di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

10.2. La Procedura non si applica inoltre alle operazioni di Importo Esiguo.

10.3. La Procedura non si applica alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
e
- (iii) la riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

10.4. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.2.4, ove applicabile, sono inoltre escluse dall'applicazione delle disposizioni della Procedura:

- (a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate al primo paragrafo del presente articolo 10, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione, con il coinvolgimento del Comitato per la Remunerazione della Società, costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, approvata dall'assemblea;

(ii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali; e

(c) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato.

Qualora si tratti di Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato che sarebbero state soggette agli obblighi di pubblicazione del Documento Informativo in quanto Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento MAR, la Società deve:

(i) comunicare a Consob e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo di cui all'articolo 7 che precede, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, fornendo oggettivi elementi di riscontro; e

(ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione, ove predisposta, e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 7.2.4 della Procedura in tema di informativa finanziaria, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione.

10.5. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.2.4, ove applicabile, sono infine escluse dall'applicazione della Procedura le operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. La valutazione sulla significatività degli interessi verrà effettuata dalla Società di volta in volta, sulla base di eventuali rapporti patrimoniali e/o partecipativi tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società; non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra la Società e le società controllate o collegate, di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche.

10.6. In generale, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve ricevere almeno annualmente, in occasione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio della Società, informativa adeguata e di dettaglio sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano state oggetto di esenzione ai sensi del presente articolo 10.

Il Comitato, inoltre, è chiamato a verificare - sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo 10, paragrafo 4, lett. c) (i) della presente Procedura, per il tramite di apposito *report* all'uopo predisposto - la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza qualificate come Operazioni Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. In particolare, il Comitato - sulla base delle informazioni ricevute - valuta (perlomeno su base annuale) la pertinenza dell'oggetto delle Operazioni con le attività della Società e del Gruppo ad essa facente capo, la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società o del Gruppo, termini e condizioni contrattuali delle operazioni esentate, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, natura della controparte e tempistica di esecuzione. Qualora, all'esito delle procedure di verifica di cui al presente paragrafo, il Comitato dovesse riscontrare la necessità di migliorare e/o modificare il processo e/o i criteri di valutazione delle Operazioni Ordinarie ai fini dell'applicazione delle relative condizioni di esenzione, formulerà le proprie indicazioni e i propri suggerimenti al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni inerenti e conseguenti.

11. MODIFICHE

Qualsiasi modifica e/o integrazione della Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

12. ENTRATA INVIGORE

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Gabetti, con il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, in data 18 giugno 2021. La Procedura nel testo così modificato entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2021.